



COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 6[^]

SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO - PROGRAMMAZIONE E ASSETTO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA -
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN SANATORIA - CONTROLLO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO- COMMERCIO
ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

15° SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I

Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche

ART. 1

Ambito di applicazione e finalità

1 - L'Amministrazione con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche nel territorio comunale ai sensi e per gli effetti delle Leggi della Regione Siciliana 1 marzo 1995, n. 18 e 8 gennaio 1996 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

2 - Il regolamento persegue le seguenti finalità:

- ✓ Promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrio delle diverse tipologie e forme di vendita;
- ✓ Assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- ✓ Garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;

ART. 2

Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche su tutto il territorio del Comune di Acicastello. Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si fa riferimento alle norme della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18 così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 8 gennaio 1996, n.2 e dalla Legge Regionale 22 Dicembre 1999, n. 28, nonché alle eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e a tutte le altre disposizioni di Legge in materia.

ART. 3

Definizioni

1 - Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- ✓ Per "commercio su aree pubbliche" la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
- ✓ Per "aree pubbliche" si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico o ancorché privata;

- ✓ Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività;
- ✓ Per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- ✓ Per "registro" si intende il registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della Legge 11 giugno 1971, n. 426 limitatamente alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ✓ Per "settore merceologico" quelli individuati all'art.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e così definiti: Settore alimentare e Settore non alimentare;
- ✓ Per "negozi mobile" o auto market si definisce il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- ✓ Per "banco mobile" o temporaneo, le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale.

ART. 4

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

1 - Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno 5 (cinque) giorni la settimana (mercato giornaliero – tipologia A);
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato (mercato settimanale – tipologia B);
- c) su qualsiasi area, con esclusione delle aree su cui vige il divieto assoluto di cui all'ordinanza Sindacale n. 57 del 23/03/2017, purché in forma itinerante (tipologia C).

TITOLO II

Commercio su aree pubbliche per essere utilizzate dagli stessi soggetti per almeno cinque giorni la settimana – TIPOLOGIA "A"

ART. 5

Destinazione delle Aree

1 – L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alla tipologia "A" è rilasciata solo se il posteggio indicato nell'istanza è disponibile, tra quelli previsti nelle planimetrie denominate "planimetrie A – B - C", allegate al presente regolamento per farne parte integrante ed in conformità alle caratteristiche merceologiche sotto individuate;

2 – le aree destinate alla presente tipologia sono:

- a) Piazza Sciuti Cannizzaro collocazione di n. 3 posteggi:
 - una avente dimensione mt. 3,00 X 6,00 per la vendita di prodotti alimentari;
 - una avente dimensione mt. 3,00 X 3,00 per la vendita di prodotti non alimentari;
 - una avente dimensione mt. 3,00 X 4,00 per la vendita di prodotti non alimentari;
- b) Via Napoli Cannizzaro collocazione di n. 2 posteggi:
 - una avente dimensioni mt. 3,00 X 3,00;
 - una avente dimensione mt. 3,00 X 4,00;
 entrambi per la vendita di prodotti alimentari;
- c) Piazza A.Coco lato strada Via Collina di Polifemo Ficarazzi collocazione di n. 4 posteggi:
 - n. 2 aventi dimensione mt. 3,00 X 3,00;
 - n. 1 aventi dimensioni mt. 3,00 X 4,00;
 - n. 1 avente dimensione mt. 3,00 X 6,00;
 le postazioni di cui al punto c) potranno essere utilizzate sia per la vendita di prodotti alimentari che per la vendita di prodotti non alimentari.

3 – Le aree di mercato sopra individuate sono riservate alle seguenti categorie:

- a) commercianti su area pubblica che effettuano la vendita mediante banchi;
- b) produttori diretti, singoli o associati;
- c) operatori provvisti di auto market o attrezzature similari.

4 – il posteggio dato in concessione è l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature e dalle merci, ovverosia tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun operatore. Gli operatori che esercitano l'attività con autobanco e speciali attrezzature, sono ubicati in aree attrezzate in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica e di osservanza delle condizioni igienico sanitarie prescritte sulla base della superficie dei posteggi stessi ad eccezione di coloro che, nel rispetto della normativa, possono provvedere autonomamente. La superficie dei singoli posti fissi, può comunque, essere ridotta temporaneamente, ovvero sospesa qualora ciò sia reso necessario da motivi di pubblica utilità ovvero per esigenze derivanti dall'effettuazione di lavori pubblici. In tali casi spetterà il rimborso pro-quota della tariffa di occupazione.

ART. 6

Assegnazione dei posteggi

1 – L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso pubblico, ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di iscrizione alla camera di commercio su area pubblica, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata la stessa, di cui alla Legge n. 59/63 o presentata la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art.20 della L.R. 10/91;

2 – All'assegnazione e alla relativa concessione del posteggio provvede il Responsabile della VI Area "servizi tecnici al territorio - programmazione e assetto urbanistico – edilizia privata - autorizzazioni e concessioni in sanatoria - controllo antiabusivismo edilizio- commercio ed attività produttive - 15° servizio commercio e attività produttive" con allegato disciplinare relativo all'occupazione del posteggio;

3 – La concessione di posteggio, è di durata pluriennale per un massimo di anni 3 (tre), per le aree individuate all'art. 5 del presente Regolamento, per 10 (dieci) anni per le altre aree, fatti salvi i diritti acquisiti, e alla scadenza potrà essere rinnovata. E' fatto divieto di cessione a terzi senza la relativa cessione dell'attività o del ramo d'azienda;

4 – il titolare della concessione dovrà stipulare, a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, apposita polizza fidejussoria pari al 100% dell'importo totale da versare per il pagamento del canone di suolo pubblico per l'intero periodo di occupazione;

5 – si procederà alla decadenza della concessione del posteggio se il titolare non inizia l'attività entro 3 (tre) mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso;

6 – la concessione del posteggio è revocata:

- a) nel caso di decadenza dal posteggio per il mancato rispetto del disciplinare di posteggio;
- b) perdita dei requisiti morali;
- c) in tutti i casi in cui le norme di commercio e di ordine pubblico prevedono violazioni che comportano la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- d) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- e) per mancato pagamento del canone concessorio;
- f) quando, per omessa manutenzione del posteggio o uso improprio, l'area concessa risulti degradata o lede il decoro urbano;
- g) tutti gli altri casi previsti, indicati nel Regolamento COSAP, in cui si prevede la decadenza della concessione del posteggio;
- h) per vendita di prodotti merceologici differenti da quelli indicati per la postazione concessa.

ART. 7

Tariffe per la concessione del posteggio

1 – Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in

materia di occupazione del suolo pubblico oltre al pagamento di una tassa di posteggio per gli eventuali servizi effettivamente resi (quali acqua, luce, servizi igienici, etc.), da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale;

2 – Alle tariffe indicate al precedente punto, sarà aggiunta la quota relativa al pagamento della tassa di raccolta giornaliera di rifiuti solidi urbani.

TITOLO III

Disposizioni relative alle forme di mercato – TIPOLOGIA "B"

ART. 8

Definizione

1 - Si definisce mercato di tipo A il commercio su aree pubbliche date in concessione, ad operatori in possesso dei requisiti, per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti almeno cinque giorni la settimana;

2 - Mentre si definisce mercato di tipo B il commercio su aree pubbliche date in concessione, ad operatori in possesso dei requisiti, per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate uno o più giorni la settimana;

3 – in occasione di sagre, mercatini organizzati in occasione di festività, o in occasione di promozione di prodotti tipici, la localizzazione dei posteggi sarà individuata con specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale che indicherà anche quantità e qualità dei posti che verranno assegnati previo bando ad evidenza pubblica sulla base del presente regolamento;

ART. 9

Mercato del contadino a Km. zero

Per le aree pubbliche da assegnare ai produttori agricoli si rimanda alle disposizioni impartite con Regolamento del mercato del Contadino a Km. Zero approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 dell'11/04/2016.

TITOLO IV

Commercio itinerante – TIPOLOGIA "C"

ART. 10

Vendita a domicilio dei consumatori

1 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della L.R. n. 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della Legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente;

2 – E' fatto obbligo del rispetto delle norme vigenti in materia ed in specifico di quelle disposte dalla Legge 17/08/2005, n. 173 "*Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*".

ART. 11

Rilascio autorizzazione

1 – L'attività del commercio su aree pubbliche per la tipologia "C" è subordinata all'autorizzazione dove risiede l'istante;

2 – L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, tipologia "C", nel territorio comunale, per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata con le modalità di cui al punto 1) del presente articolo, è subordinata al rilascio dell'Autorizzazione (ex nulla osta);

L'apposita istanza, trasmessa almeno 7 giorni prima dall'inizio dell'attività nel territorio comunale, deve

indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore, il tipo di veicolo da utilizzare nonché il periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata dal responsabile della VI Area "servizi tecnici al territorio - programmazione e assetto urbanistico – edilizia privata - autorizzazioni e concessioni in sanatoria - controllo antiabusivismo edilizio- commercio ed attività produttive - 15° servizio commercio e attività produttive", avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le eventuali limitazioni e divieti indicati nel presente Regolamento. L'operatore che intende ottenere la suindicata autorizzazione dovrà indicare, nel formulare l'istanza, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il provvedimento. L'Autorizzazione rilasciata dal comune dovrà contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché eventuali divieti di cui al comma 3, dell'art. 8 della L.R. n. 18/95.

ART. 12

Tempo di sosta consentito

1 – Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) della stessa Legge, che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, potranno sostare per le vie cittadine consentite e sulle aree destinate all'esercizio del commercio ambulante, per non più di due ore. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra loro almeno 250 metri. Non è possibile effettuare tale tipo di vendita a distanza inferiore a cento metri da scuole o istituti di educazione, dieci metri dagli incroci stradali:

2 – L'attività di vendita deve essere svolta con automezzi idoneamente attrezzati ed in regola con le norme del codice della strada;

3 – Per l'esercizio di vendita di prodotti alimentari, l'automezzo deve avere i requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente;

4 – Non è consentito all'operatore di disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività;

ART. 13

Limitazioni e divieti

1 - Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di sostenibilità ambientale e sociale, di vivibilità del territorio, di carattere igienico sanitario o in occasione particolari, oltre alle limitazione già previste, può porre limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in determinate aree del territorio comunale;

2 - L'attività non può esercitarsi stabilmente occupando una porzione di suolo pubblico e lo stazionamento in un determinato punto è consentito solo limitatamente al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;

3 - Per tempo strettamente necessario si intende un periodo durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette;

4 - La permanenza su una porzione di area pubblica oltre due ore configura l'esercizio l'esercizio di attività carente di autorizzazione;

5 - Durante lo svolgimento di mercati e fiere è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri;

6 - Ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza stradale per la circolazione, si dispone che venga vietata la presenza dei venditori itineranti nei seguenti luoghi:

a) dove vige il divieto di sosta, di fermata e sulle aree pedonali;

b) nei parcheggi a pagamento e a disco orario;

c) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;

d) sugli spazi verdi aperti, giardini, aiuole e dove si rechi danno al patrimonio pubblico;

e) in prossimità e corrispondenza di rotatorie, curve, raccordi o incroci ad una distanza non inferiore a 10 (dieci) metri.

Resta fermo il divieto di attività ambulante nelle aree individuate con Ordinanza Sindacale n. 57 del 23/03/2017

ART. 14 **Prescrizioni particolari**

1 – L'assegnatario del posteggio è tenuto a tenere l'area antistante lo stesso, per una superficie non inferiore a ml. 5,00, in maniera pulita e decorosa, provvedendo alla costante pulizia dei predetti spazi;

2 - Con separato provvedimento, l'Amministrazione, a sua insindacabile giudizio, laddove possibile o ritenuto necessario, potrà stabilire specifiche convenzioni con i concessionari, con le quali affidare la manutenzione e la cura di aree verdi e spazi pubblici in aree attigue o prossime a quelle concesse;

TITOLO V **Norme comuni**

ART. 15 **Normativa igienico sanitaria**

1 – L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande;

2 – Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche;

3 – Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di un allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato Regionale;

4 – Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi caratteristiche all'uopo stabilite, ovvero utilizzo di appositi presidi previsti dalle norme di legge;

5 – Il commercio su aree pubbliche di carni fresche, di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

6 – Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ed esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

7 - L'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura ed è fatto obbligo di seguire le disposizioni comunali per la raccolta differenziata;

8 – E' fatto obbligo agli operatori di rispettare le norme sulla sicurezza a tutela dei lavoratori nonché al rispetto dei C.C.N.L.;

ART. 16 **Sanzioni**

Le sanzioni che si applicano per la violazione alle norme contenute nel presente regolamento e alle Leggi in materia di commercio su aree pubbliche sono quelle previste dall'art.20 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni non riportate nel presente regolamento o in atti comunali che individuino gli illeciti amministrativi e non indicano alcuna sanzione pecuniaria, in applicazione a quanto previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria dal € 25,00 ad € 500,00.

A norma dell'art. 16, comma 1 della Legge 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della Legge n. 689/81.

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni del presente regolamento sono svolte dal Comando di Polizia Municipale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti delle altre forze dell'ordine.

Per l'omesso, tardivo o infedele versamento del canone di occupazione di spazi o aree pubbliche (COSAP) si applicano le disposizioni impartite dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 17

Attività di controllo e di vigilanza

Le violazioni sia penali, sia amministrative in materia di commercio in area pubblica sono soggette all'attività di contrasto poste in essere dalle forze di polizia e dai servizi tecnico-amministrativi con compiti di vigilanza e di polizia amministrativa a mezzo di personale che abbia la qualifica e sia investito dei compiti di polizia amministrativa e giudiziaria.

Tale attività è svolta:

- in via generale dalle forze locali e statali di polizia e, tra queste particolarmente dalla polizia municipale, nonché da parte di ogni soggetto che riveste la qualifica di polizia giudiziaria;
- in via specifica dai soggetti che siano deputati in via istituzionale per interventi specialistici in materia settoriale di polizia amministrativa, di commercio ed annona, di igiene e sanità, veterinaria, di igiene degli alimenti, sicurezza e tutela del lavoro ed ogni altro settore che possa riguardare il commercio in area pubblica, in tal senso operano i servizi specialistici e di ispezione delle AA.SS.PP. ed ogni altra struttura ed organismo con compiti di vigilanza e di polizia settoriale per materia.
- in via residuale da parte di coloro che per legge ne hanno titolo e competenza.

L'ufficio SUAP/COSAP od altri che siano investiti di attività in materia, provvede ad informare delle attività che potrebbero essere di interesse per i servizi e le forze di polizia così da seguire adeguati interventi e controlli. Gli organi di polizia nell'esercizio delle loro funzioni vigilano anche sull'osservanza delle leggi e della generale normativa sul corretto esercizio dell'attività commerciale che si svolge in area pubblica.

ART. 18

Norme di rinvio e finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e a tutte le altre disposizioni di legge in materia.

ART. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Contestualmente sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente adottati dall'Amministrazione Comunale e i relativi atti emanati incompatibili con il presente regolamento.

INDICE:

TITOLO I Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche

ART. 1 Ambito di applicazione e finalità

ART. 2 Oggetto del regolamento

ART. 3 Definizioni

ART. 4 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

TITOLO II Commercio su aree pubbliche per essere utilizzate dagli stessi soggetti per almeno cinque giorni la settimana – TIPOLOGIA "A"

ART. 5 Destinazione delle Aree

ART. 6 Assegnazione dei posteggi

ART. 7 Tariffe per la concessione del posteggio

TITOLO III Disposizioni relative alle forme di mercato – TIPOLOGIA "B"

ART. 8 Definizione

ART. 9 Mercato del contadino a Km. Zero

TITOLO IV Commercio itinerante – TIPOLOGIA "C"

ART. 10 Vendita a domicilio dei consumatori

ART. 11 Rilascio autorizzazione

ART. 12 Tempo di sosta consentito

ART. 13 Limitazioni e divieti

ART. 14 Prescrizioni particolari

TITOLO V Norme comuni

ART. 15 Normativa igienico sanitaria

ART. 16 Sanzioni

ART. 17 Attività di controllo e di vigilanza

ART. 18 Norme di rinvio e finali

ART. 19 Entrata in vigore